

# **Normativa per la concessione di provvidenze per interventi assistenziali e premi di studio a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie**

*(Normativa approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22.9.2010)*

## **Art. 1 - Norme generali**

1. Nei limiti delle specifiche disponibilità finanziarie, i sussidi per gli interventi assistenziali e i premi di studio a favore del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale tecnico-amministrativo in servizio da almeno dodici mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché di quello cessato dal servizio nel corso del biennio antecedente all'anno di riferimento e delle loro famiglie sono concessi da una Commissione nominata al suo interno dal Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione provvederà a deliberare sulle richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie

- decessi
- Prestazioni mediche di tipo specialistico
- malattie croniche e/o invalidanti con necessità di cure e assistenza
- degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura
- protesi e cure dentarie
- grave bisogno generico
- spese scolastiche
- premi di studio

3. La concessione dei singoli sussidi e premi di studio verrà disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli, in particolare col rispetto del limite di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 10, c. 7.

4. In base alla normativa vigente, sono considerati fiscalmente a carico, se nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione, non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a € 2.840,51=:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

i seguenti altri familiari purché conviventi con il richiedente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi; anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

## **Art. 2 - Decessi**

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio nel caso di decesso:

- a. del dipendente, a favore del coniuge non separato o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico;
- b. del coniuge non separato, della persona convivente " more uxorio", dei figli a carico o di altri familiari a carico, a favore del dipendente;
- c. di altri familiari (coniuge legalmente separato - figli non a carico - genitori non a carico - fratelli, sorelle e suoceri non a carico), a favore del dipendente, a discrezionalità della Commissione.

Le effettive modalità da seguirsi nelle diverse fattispecie di cui al presente comma vengono precisate nei commi che seguono.

2. In caso di decesso del dipendente, la Commissione provvede, anche senza attendere la riunione annuale di cui all'art. 10, c. 9, ad erogare un sussidio a favore del coniuge non separato o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico.

3. Nel caso in cui il sussidio sia richiesto dalla persona convivente "more uxorio" con il dipendente deceduto, la concessione è subordinata all'accertamento, da parte della Commissione, che la convivenza fosse qualificata dai connotati sostanziali tipici del rapporto matrimoniale, quali la coabitazione abituale, l'assistenza reciproca e il contributo ai bisogni comuni.

4. Nel caso di decesso del coniuge non separato, della persona convivente "more uxorio", dei figli a carico o di altri familiari a carico, l'istanza di sussidio dovrà riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al decesso, quali quelle funerarie o quelle legali.

5. E' invece rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione la concessione del sussidio in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:

- coniuge legalmente separato
- figli non a carico
- genitori non a carico
- fratelli, sorelle e suoceri non a carico.

6. In tutti i casi, il decesso deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, la richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sopportate dal richiedente in relazione al decesso.

## **Art. 3 - Prestazioni mediche di tipo specialistico**

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese mediche di tipo specialistico effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per i familiari a carico e non rimborsate dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni.

2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00=.

3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale/fattura, debitamente quietanzata, relativa alla spesa sostenuta.

#### **Art. 4 – Malattie croniche e/o invalidanti con necessità di cure e assistenza**

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio, ripetibile per un anno, per malattie croniche invalidanti o per patologie di particolare gravità del dipendente o di un familiare a carico e non rimborsate dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni..

2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00=.

3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale/fattura, debitamente quietanzata, relativa alla spesa sostenuta

#### **Art. 5 – Degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura**

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio per spese relative alle cure mediche e di degenza del dipendente o di un familiare a carico, effettivamente sostenute e non rimborsate dall'assistenza pubblica, di enti o di assicurazioni.

2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00=.

3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale/fattura, debitamente quietanzata, relativa alla spesa sostenuta

#### **Art. 6 - Protesi e cure dentarie**

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative alle spese per cure ortodontiche e di protesi dentarie effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per i familiari a carico e non rimborsate dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni.

2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 1.100,00=.

3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale/fattura, debitamente quietanzata, relativa alla spesa sostenuta.

#### **Art.7 - Grave bisogno generico**

1. L'intervento assistenziale può essere disposto a favore del personale di cui all'art. 1, comma 1 nei seguenti casi:

- bisogno di carattere permanente;
- bisogno emergente a seguito di particolari circostanze.

1. In tali casi l'entità del sussidio è stabilita dalla Commissione che può prescindere dai limiti di cui all'art. 10, c. 7 (limite di ISEE) e c. 12 (entità dei sussidi).

2. La domanda di sussidio deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza della situazione di bisogno e la sua gravità

### **Art. 8 - Spese scolastiche**

1. Verranno prese in considerazione le richieste di sussidio relative alle spese sostenute dal dipendente per:

- a) frequenza dei figli presso asili nido, asili o centri estivi e scuole materne;
- b) fruizione di strutture scolastiche pubbliche presenti sul territorio, per i figli fino al quindicesimo anno di età compiuto

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute in relazione a:

- iscrizione e/o frequenza;
- fruizione di servizio mensa;
- acquisto di libri di testo;
- utilizzo di mezzi pubblici di trasporto

3. Ai fini dell'accesso al sussidio sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

### **Art. 9 - Premi di studio**

1. Verranno prese in considerazione le domande per il conferimento ai figli dei dipendenti di premi di studio per la frequenza presso scuole, università ed istituti statali o legalmente riconosciuti purché gli stessi non usufruiscano di analoghi benefici, compresi quelli di cui all'art. 8, c. 1 lett. b)

2. Il conferimento dei premi di cui al comma precedente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di merito:

- a) non essere in ritardo nella carriera scolastica o universitaria;
- b) aver conseguito al termine dell'anno scolastico o accademico di conferimento del premio una votazione non inferiore a:
  - "ottimo" e/o votazione minima del 9 per coloro che abbiano frequentato il corso elementare;
  - "distinto" e/o votazione minima dell'8 per coloro che abbiano frequentato il corso medio inferiore;
  - 8/10 di media per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole medie superiori;
  - 90/100 per coloro che abbiano sostenuto l'esame di diploma di scuola media superiore;
  - 27/30 di media o votazione equivalente in tutti gli esami sostenuti nel relativo anno accademico, prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, per coloro che abbiano frequentato corsi universitari.

3. Alla domanda di conferimento del premio di studio, oltre alla dichiarazione ISEE di cui all'art. 10, c. 6, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:

a) per la scuola elementare, media inferiore e superiore:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato della scuola dal quale risultino l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata nell'anno scolastico di riferimento ed i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello stesso anno

b) per i corsi universitari:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato rilasciato dall'Università attestante l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è stato iscritto nell'anno accademico di riferimento e gli esami superati, con il voto conseguito in ciascuno di essi e relativa data;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia del piano di studi individuale approvato dalla facoltà con l'indicazione degli esami previsti per ogni singolo anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda l'indicazione degli esami da superare in ogni anno, si potrà fare domanda di conferimento del premio solo se lo studente abbia superato, annualmente, tanti esami quanti sono quelli previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni del corso di laurea o di diploma

4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

5. I premi di studio che la Commissione procederà a conferire annualmente sono così suddivisi per tipologia:

- n. 1 premio da € 400,00= per la frequenza di corsi universitari
- n. 4 premi da € 325,00= per la frequenza del corso medio superiore
- n. 4 premi da € 250,00= per la frequenza del corso medio inferiore
- n. 4 premi da € 150,00= per la frequenza del corso elementare

6. Fermo restando l'importo complessivo dello stanziamento per i premi di studio, le somme relative ai premi non attribuiti per mancanza di domande su un corso possono essere utilizzate per soddisfare le domande relative alle altre tipologie.

### **Art. 10 - Norme procedurali**

1. La richiesta di sussidio o premio di studio deve essere presentata entro il 15 novembre di ciascun anno su apposito modulo.

2. Le richieste che verranno presentate successivamente al sopraccitato termine del 15 novembre saranno automaticamente prese in esame nell'anno successivo.

3. Le richieste devono riferirsi a fatti o eventi verificatisi successivamente al 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento ad esclusione delle richieste riferite agli artt. 8 e 9 per le quali si fa riferimento all'anno scolastico ed accademico precedente .

4. Per il medesimo fatto o evento, escluse quelle di cui all'art. 4, non può essere concesso il sussidio o contributo per più di una volta.

5) Nel corso dello stesso anno:

- a) potrà essere presentata richiesta di sussidio relativa ad una sola fattispecie;
- b) è ammessa, esclusivamente, la possibilità di presentare oltre all'istanza di cui sub a) una richiesta per premio di studio

6. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta a comprovare la specifica situazione in relazione alla quale viene chiesto il sussidio, anche l'attestazione ISEE redatta sulla

base dei redditi riferiti all'anno precedente a quello in cui è formulata la domanda. Tale attestazione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. n. 109 del 31/3/1998, può essere richiesta agli sportelli INPS o ai CAF.

7. Non potranno essere accolte le richieste di sussidio o premio di studio presentate dai dipendenti il cui nucleo familiare abbia un ISEE superiore a Euro 19.500,00=; nel caso di richiesta motivata da decesso l'attestazione ISEE dovrà essere aggiornata alla conseguente modifica del nucleo familiare;

8. Nel caso in cui a uno dei componenti il nucleo familiare venga meno il reddito da lavoro, si applica, automaticamente, sull'ISEE un abbattimento percentuale del 40%.

9. Nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona si applica, automaticamente, sull'ISEE un abbattimento percentuale del 20%.

10. Le istanze presentate entro il 15 novembre di ciascun anno vengono esaminate dalla Commissione, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, nel mese di dicembre di ogni anno, in un'unica soluzione, al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse disponibili e interventi da effettuare.

11. Qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente, la Commissione può rinviare la decisione, assegnando all'interessato un termine entro il quale integrarla.

12. Per ciascuna richiesta, escluse quelle di cui agli artt. 2 c. 2, 7, 8 e 9, l'entità del sussidio da erogare è stabilita nella misura del 20% delle spese sostenute con un importo minimo erogato pari ad € 200,00= il sussidio non potrà tuttavia superare l'importo massimo di Euro 1.000,00= salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e relativi, esclusivamente, alle richieste di cui agli artt. 2 e 7.

13. Nel caso in cui i fondi dell'apposito capitolo di bilancio, detratto l'importo destinato ai premi di studio di cui all'art. 9, non siano sufficienti, la Commissione, qualora non ritenga di chiedere un'integrazione della relativa dotazione, provvede in base alle seguenti priorità:

- a) in primo luogo vengono soddisfatte le richieste di cui all'art. 2 c. 2;
- b) quindi vengono soddisfatte quelle di coloro che non hanno percepito sussidi nel triennio precedente, con esclusione delle domande di cui all'art. 10, c. 8 e 9, : se il loro numero è tale da rendere insufficiente la dotazione del capitolo, la Commissione provvede a redigere una graduatoria formulata in senso inverso all'ISEE del nucleo familiare
- c) quindi vengono soddisfatte le domande di cui all'art. 10 c. 8, in base ad una graduatoria formulata in senso inverso all'ISEE determinato in base agli abbattimenti
- d) quindi vengono soddisfatte le domande di cui all'art. 10 c. 9, in base ad una graduatoria formulata in senso inverso all'ISEE determinato in base agli abbattimenti
- e) vengono soddisfatte le richieste di coloro che hanno già ottenuto un sussidio nel triennio precedente;
- f) è fatta salva la possibilità per la Commissione di ridurre proporzionalmente l'entità dei sussidi in relazione alla disponibilità di fondi, sempreché gli importi così riproporzionati mantengano un valore apprezzabile (almeno il 75% di quanto calcolato con il criterio di cui all'art. 10, c. 12): da tale possibilità sono esclusi gli interventi di cui all'art. 2.

Le richieste verranno soddisfatte seguendo l'ordine della graduatoria sino ad esaurimento dei fondi.

14. Qualora i figli di dipendenti in possesso dei requisiti per il conferimento dei premi di studio siano in numero superiore ai premi messi a disposizione per ciascun corso, ai sensi dell'art. 9, c. 5, la Commissione provvede in base alle seguenti priorità:

- a) in primo luogo i premi vengono attribuiti a coloro che hanno conseguito la votazione media più elevata. A parità di votazione media gli studenti universitari a tempo pieno hanno precedenza rispetto agli studenti a tempo parziale;
- b) quindi, a parità di votazione di cui alla lett. a), la Commissione provvede a redigere una graduatoria formulata in senso inverso all'ISEE del nucleo familiare
- c) in caso di ulteriore parità, i premi sono conferiti secondo l'ordine decrescente di età.

15. Nel caso in cui più figli dello stesso dipendente risultino contemporaneamente vincitori verrà conferito d'ufficio il premio di studio di importo maggiore.

16. Qualora i figli dei dipendenti in possesso dei requisiti per il conferimento dei premi di studio siano in numero inferiore ai premi messi a disposizione, ai sensi dell'art. 9, c. 5, le somme risparmiate torneranno al capitolo di spesa per essere ridistribuite nello stesso anno per le altre tipologie di sussidio.